

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------------------------------------|--|
| N. 47 Del 22.09.2025 | Oggetto: Adesione del Comune di Ponza alla Centrale Unica di Committenza “Unione Cinque Città”, costituita presso il Comune di Piedimonte San Germano, per la gestione associata delle procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture |
|---------------------------------------|--|

L'anno duemila venticinque il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 20.08, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

| COMPONENTI DEL CONSIGLIO | | PRESENTI | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| | | Si | No |
| Sindaco | Ambrosino Francesco | X | |
| Consiglieri | Mazzella Giuseppe | X | |
| | Sandolo Maria Claudia | X | |
| | Taglialatela Salvatore | X | |
| | Avellino Silverio | | X |
| | Scarogni Umberto | X | |
| | Aversano Giuseppina | X | |
| | De Luca Mariano | | X |
| | De Martino Silverio | X | |
| | Porzio Pompeo | X | |
| | Pilato Anna | | X |
| | Aversano Michele | | X |
| | Vitiello Lucia Anna | | X |
| | Totale Presenti | 8 | 5 |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Introduce il Sindaco il 5° punto all'ODG sottolineando l'importanza dell'adesione a tale CUC per velocizzare gli affidamenti pubblici del Comune di Ponza;
- Non si registrano ulteriori interventi e successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore il 01/04/2023, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a €. 140.000,00 per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi dell'art. 225. comma 3. del medesimo D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma I, lettera c) e all'articolo 6, comma 1. lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato 1.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione della committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- l'art. 19. (Principi e diritti digitali) del D.Lgs 36/2023 al comma 1 prevede: "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.*";
- l'art. 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici) del D.Lgs 36/2023 al comma 2 prevede: " Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.
- l'art. Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale) del D.Lgs 36/2023 prevede: "*1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
- 2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.*
- 3. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.*
- 4. *È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.*
- con nota prot. 12030 del 07/07/2025 il Comune di Ponza ha manifestato l'interesse ad avvalersi della Stazione Appaltante dell'Unione Cinque Città, considerata la necessità di procedere all'espletamento di

- ulteriori gare, alla luce della significativa mole di lavoro in carico alla Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone, con la quale rimane una collaborazione attiva;
- con nota prot. 13012 del 21/07/2025 la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Cinque Città ha comunicato che la proposta sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio, accogliendo così la richiesta del Comune di Ponza;

Vista la delibera consiliare della Centrale Unica di Committenza Unione Cinque Città Provincia di Frosinone tra i Comuni di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle, Villa Santa Lucia n. 11 del 28/07/2025 con la quale è stata approvata l'adesione alla Centrale Unica di Committenza;

Visto che la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è iscritta nell'elenco dell'Autorità Nazionale Anticorruzione delle stazioni appaltanti qualificate ed ha ottenuto, da parte della stessa Autorità, la qualificazione di terzo livello (L.1) per la progettazione e l'affidamento di lavori;

Visto che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Cinque Città, tra i Comuni di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle e Villa Santa Lucia, per l'espletamento delle gare utilizza la piattaforma e-Procurement di gare telematiche denominata Acquisti Telematici, accessibile all'indirizzo: <https://unionecinquecittà.acquistitelematici.it>, per la gestione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto l'art. 1, lett. i, dell'Allegato 1.1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione della committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;

Visto l'art. 62, comma 9, D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto che questo comune non ha a disposizione una piattaforma e-Procurement per l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 36/2023;

Visto La Convenzione e il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle e Villa Santa Lucia;

Ritenuto, pertanto, utilizzare la Centrale Unica di Committenza Unione Cinque Città;

Visti:

- il D.Lgs n. 36/2023;
- Il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il parere di Regolarità Tecnica, da parte del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Precisato che allo stato non è dovuto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario atteso che la presente deliberazione non determina riflessi diretti e indiretti di natura contabile

Con votazione resa nei modi di legge Presenti n.8 – Votanti n.8 – Favorevoli n.7 – Contrari n.1 (Mazzella) – Astenuti n.0

DELIBERA

Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

1. **Di utilizzare** la Centrale Unica di Committenza Cinque Città Provincia di Frosinone tra i Comuni di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle, Villa Santa Lucia per l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le condizioni previste nella Convenzione della Centrale di Committenza;
2. **Di approvare** lo schema di Convenzione relativo all'utilizzo della Centrale Unica di Committenza;
3. **Di notificare** la presente alla Centrale Unica di Committenza Cinque Città Provincia di Frosinone tra i Comuni di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle, Villa Santa Lucia
4. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Pio Porretta l'adozione degli atti gestionali consequenziali esecutivi del presente provvedimento;

INDI

Con votazione resa nei modi di legge Presenti n.8 – Votanti n.8 – Favorevoli n.7 – Contrari n.1 (Mazzella) – Astenuti n..0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI PONZA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA
UNIONE CINQUECITTA' DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

TRA

L'UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTA', di seguito denominata CUC con sede in Piazza Sturzo snc -Codice Fiscale 90014080601 nella persona del Presidente

E

IL COMUNE DI PONZA di seguito denominato: *Ente convenzionato*, con sede in Piazza Carlo Pisacane, 4 – 04027 Ponza (Lt) -Codice Fiscale 81004890596 nella persona del Sindaco

PREMESSO CHE

- ai sensi degli articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate"*.
- l'unione dei Comuni, in virtù delle convenzioni approvate dai Consigli, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, intende svolgere la funzione di centrale unica di Committenza per gli enti che hanno associato il servizio relativo allo svolgimento delle procedure di gara;

RAVVISATA la necessità di adeguare lo schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio n. 25 DEL 03/12/2014;

CONSIDERATO CHE

- attraverso la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori con lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;
- la costituzione di un'unica centrale di committenza e degli appalti è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;



COMUNE DI PONZA

L'amministrazione comunale di Ponza, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 62 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche conviene con l'Unione Cinquecittà quanto segue:

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Unione Cinquecittà e l'Ente convenzionato per la funzione di centrale unica di committenza relativamente alla gestione associata delle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture.

Art. 2

(Ambito di operatività della funzione di Cuc)

L'ambito di operatività della funzione di Centrale unica di committenza per conto dei Comuni non capoluogo è relativa ai lavori, alle forniture ed ai servizi.

Art. 3

(Attività e servizi della Cuc)

1. L'Unione, quale Centrale di committenza per conto dell'Ente convenzionato, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) presta assistenza all'Ente convenzionato nell'individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza al lavoro, servizio e fornitura e alle effettive esigenze dell'ente interessato;
 - b) concorda con l'Ente convenzionato la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) assiste l'Ente convenzionato nella redazione del capitolo speciale;
 - d) definisce con l'Ente convenzionato il criterio di aggiudicazione;
 - e) approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;
 - g) svolge le funzioni di seggio di gara;
 - h) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - presta assistenza all'Ente convenzionato nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - nomina la Commissione Giudicatrice per l'esame dell'offerta tecnica: la Commissione è composta da esperti nominati dalla Cuc e le relative spese sono impegnate e liquidate dall'Ente convenzionato;
 - i) provvede alla proposta di aggiudicazione;
 - j) cura gli eventuali contenziosi sorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

- k) assiste l'Ente convenzionato ai fini della stipulazione del contratto;
 - l) pubblica il bando di gara entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta d'indizione, corredata dalla determinazione a contrarre e dai relativi elaborati progettuali;
2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al comma 1, la Cuc potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Ente convenzionato.
3. In caso di utilizzo dello strumento elettronico per l'acquisizione di forniture e prestazioni di servizi in forma autonoma da parte dell'Ente convenzionato, la Stazione Appaltante fornisce assistenza amministrativa e Tecnica.



Art. 4
(Attività di competenza dell'Ente convenzionato)

1. Restano di competenza dell'Ente convenzionato:
 - a) l'individuazione delle opere, dei beni e dei servizi da appaltare;
 - b) la validazione dei progetti, di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, l'approvazione degli stessi e del capitolato speciale d'appalto contenente, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei valori ponderali;
 - c) l'adozione della determinazione a contrarre e l'approvazione degli schemi degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - d) la richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico Progetto (CUP);
 - e) l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d'appalto;
 - f) la liquidazione delle fatture delle spese di pubblicazione delle procedure di gara che saranno trasmesse dai soggetti incaricati dall'Unione direttamente agli enti che bandiscono le procedure di gara;
 - f) la procedura inerente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - g) l'affidamento della direzione dei lavori;
 - h) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dei propri regolamenti;
 - i) l'attestazione/certificato di regolare esecuzione, il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - j) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti in acconto e a saldo del contratto;
 - k) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal d.lgs. 36/2023;
 - l) tutti gli adempimenti inerenti la trasparenza e l'anticorruzione.
2. L'Ente convenzionato comunica alla Cuc, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture che intende appaltare tramite l'Unione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
3. L'Ente convenzionato fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti di Stazione Appaltante, così come definiti all'art. 3.

Art. 5
(Responsabile del progetto)

L'Ente convenzionato nomina il Responsabile del progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2026 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi.

Art. 6
(Determinazione a contrarre)

La determinazione a contrarre deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla Cuc sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 8.

Art. 7
(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione tra le parti decorre dalla data della sua stipula ed ha durata decennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà da parte dell'Ente convenzionato e dell'Unione.
2. Il recesso è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso minimo di giorni 30 (trenta). In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla Cuc dell'Unione devono essere completati.

**Art. 8****(Risorse per l'espletamento e la gestione delle funzioni di Stazione Appaltante)**

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto dei Comuni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Ente convenzionato richiedente la gara.
2. Le somme dovute all'Unione quale Centrale unica di Committenza da parte dell'Ente convenzionato saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrarre e liquidate all'atto dell'aggiudicazione.
3. L'ammontare delle somme dovute, a cui vanno aggiunte le spese sostenute per le comunicazioni/pubblicazioni, sono state stabilite dalle deliberazioni di Giunta dell'Unione n.... del. Eventuali modifiche saranno deliberate con atto della Giunta dell'Unione
4. Le somme, come sopra previste da intendersi quale rimborso delle spese di personale e generali (energia, telefonate, ecc.), sono impegnate nella determinazione a contrarre dell'Ente, e, ove non inserite, la Cuc non procederà all'indizione della gara.
5. All'atto della aggiudicazione, l'Ente convenzionato dovrà procedere ad effettuare la dovuta liquidazione alla Cuc, a pena di decadenza della Convenzione.
6. Nei casi in cui la procedura, correttamente espletata, non si concluda con l'aggiudicazione definitiva per causa non imputabile all'Ente convenzionato, questo sarà tenuto al rimborso di cui al comma 3 calcolato con una riduzione di 2/3 delle percentuali previste. La medesima riduzione si applica altresì nel caso in cui la Cuc si limiti a fornire esclusivamente l'assistenza alla predisposizione degli atti di gara (e schema contrattuale) relativi alla procedura espletata in forma autonoma dall'Ente convenzionato o l'utilizzo della piattaforma telematica.

Art. 9**(Contenzioso)**

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza dell'Ente convenzionato che ha indetto la gara ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.
2. La Stazione Appaltante è tenuta a fornire ogni elemento tecnico-giuridico per la difesa in giudizio.
3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico del Ente convenzionato.

Art. 10**(Esenzione per bollo e registrazione)**

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11**(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 12**(Entrata in vigore)**

Dalla data della stipula della presente convenzione.



COMUNE DI PONZA

Piedimonte San Germano

COMUNE DI PONZA
IL SINDACO

UNIONE CINQUECITTÀ
IL PRESIDENTE

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: Parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FT.O Arch. Pio Porretta



-per la regolarità contabile: **Parere non richiesto in quanto non comporta impegno di spesa**

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto da:

Il Presidente



f.to Francesco Ambrosino

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giacomo Del Pozzone

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiara immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giacomo Del Pozzone



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 23/09/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).
- la presente copia è conforme all'originale.

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

